

Banche e dipendenti. La battaglia legale dei sindacati sul fondo pensione di Carilupili

Banco Popolare vince il primo round su Eracle

Il Banco Popolare si aggiudica il primo round nella vertenza legale sollevata dai sindacati sul fondo Eracle. La sezione lavoro del tribunale di Lucca, con un decreto di lunedì 15 marzo, ha respinto il ricorso sull'investimento in quote di Eracle del fondo pensione della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Carilupili). Per il giudice, «a prescindere da ogni rilievo "di merito" sulla coerenza tra l'acquisto delle quote di Eracle e le attuali linee di investimento, non si ravvisa una condotta censurabile ex art. 28 Statuto dei lavoratori».

Il ricorso, presentato a fine 2009 (come segnalato da

no fare riferimento le diverse linee di investimento definite nello statuto del Fondo pensione Carilupili, il cui cambiamento dev'essere oggetto di preventivo accordo sindacale».

Eracle è il fondo immobiliare lanciato da Banco Popolare e Generali Immobiliare Italia Sgr il 28 novembre 2008 con la cessione del Banco di 11 sedi di uffici e 445 filiali, affittate dal fondo al gruppo per 18 anni rinnovabili per altri nove, e valutati 751 milioni da Patrigest e Reag. Le 1.273 quote di Eracle, che ha durata di 25 anni, sono state collocate a 318 milioni: il Banco ha realizzato una plusvalenza lorda di circa 500 milioni.

Il giudice: Cassa Lucca poteva acquisire le quote immobiliari

«Plus24») al giudice del lavoro di Lucca da Diredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil di Carilupili, contestava l'investimento in quote di Eracle deciso dal fondo pensionati dei lavoratori sostenevano che «le quote di Eracle sono attività finanziarie del tutto diverse dai valori mobiliari a cui posso-

Secondo il decreto dei magistrati, hanno ragione Carilupili e Banco Popolare, assistiti dalla consulenza tecnica Claudio Cacciamani, docente all'Università di Parma, e patrocinati dallo studio Ichino e associati: la Cassa poteva investire nelle quote di Eracle per il patrimonio del fondo pensione, perché lo statuto del fondo pensione «non assegna ai sindacati un generale potere di controllo (o addirittura di veto) sulle operazioni gestione e investimento delle riserve patrimoniali e richiedere il loro consenso solo per modificare le originarie e prestabilite linee di investimento. Come correttamente rilevato dalla difesa di Eracle, la singola operazione di investimento in violazione del benchmark non può essere equiparata a una modifica a titolo definitivo delle linee di investimento caratterizzate dal benchmark». La Cassa, come gestore del fondo pensione, ha il potere di effettuare le operazioni di investimento anche senza il necessario accor-

do e consenso dei sindacati, richiesto solo per la modifica delle linee di investimento. L'eventuale incoerenza della singola operazione di investimento con i profili di rischio potrà determinare una responsabilità nei confronti degli aderenti al fondo pensione ma non nei confronti dei sindacati».

Secondo i sindacati, «il mancato accoglimento del ricorso si basa su un'interpretazione molto restrittiva delle prerogative sindacali di fronte a investimenti che alterano di fatto i profili di rischio delle linee di investimento». I sindacati «rilevano che il giudice di primo grado non ha ritenuto di esplicitare i rilievi di merito circa la coerenza tra l'investimento in quote di Eracle e i profili di rischio delle singole linee di investimento: ciò lascia aperta la questione fondamentale della legittimità dell'operazione di Carilupili».

Nicola Borzi
nicola.borzi@isole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA